SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice dell'udienza preliminare, Dott. M.P., invitati i presenti legittimati a prendere posizione circa la questione concernente la necessità, per il P.M. in sede, di procedere, in relazione ai fatti contestati, mediante citazione diretta a giudizio e non tramite richiesta di rinvio a giudizio - art. 33 - sexies c.p.p.-,

– risultano contestati, agli odierni imputati: a) delitto di cui agli artt. 40, 452 quinquies, comma 2, c.p., in relazione all'art. 452 bis c.p., b) e c) contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.; d) ed e) illeciti amministrativi di cui all'art. 25 undecies, comma 1, lett. c) D.L.vo n. 231/2001, dipendenti dal reato di cui all'art. 452 quinquies, comma 2, c.p. – reato di cui al capo a) della richiesta di rinvio a giudizio -;

– a mente dell'art. 550 c.p.p. il pubblico ministero, oltre che in relazione ai reati specificamente individuati dallo stesso articolo, in generale, esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio qualora si tratti di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni oppure con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

– sempre in forza del citato art. 550 c.p.p., ai fini della previsione in esame, la pena va determinata secondo i criteri di cui all'art. 4 c.p.p. – quindi non sono tenute in considerazione, tra le altre cose, le circostanze a effetto comune, che, cioè, comportano un aumento o una diminuzione di pena non superiore a un terzo -;

– a mente dell'art. 33 - sexies c.p.p., il giudice, laddove, in sede di udienza preliminare, ritenga che per il reato debba procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'art. 550 c.p.p., ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 c.p.p.;

– nel concreto del caso di specie, è pacifico che, per i reati di cui ai capi b) e c), il pubblico ministero debba esercitare l'azione penale con citazione diretta a giudizio, trattandosi di contravvenzioni;

– però, deve procedersi con citazione diretta a giudizio anche in relazione al delitto sub a), dovendosi sul punto rilevare, in accordo con la dottrina maggioritaria – anzi, pressoché unanime-, che tanto il comma 1 quanto il comma 2 dell'art. 452 quinquies c.p. rappresentano due fattispecie autonome di reato – punita, ciascuna di esse, con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a quattro anni – e non ipotesi circostanziali;

– infatti, a prescindere dalla costruzione della cornice edittale attraverso la diminuzione frazionaria delle pene stabilite per le corrispondenti ipotesi dolose, milita nel senso della natura di fattispecie autonome di reato la radicale diversità degli elementi costitutivi individuati dal legislatore, tanto sotto il profilo soggettivo – colpa in luogo del dolo, in entrambe le fattispecie disciplinate dalla norma – quanto sotto il profilo oggettivo – pericolo, in luogo del danno, in relazione alla fattispecie di cui al comma 2 -;

– allora, considerando 1) che, nell'ambito dell'art. 452 quinquies c.p. – capo a) dell'imputazione -, vengono in rilievo due fattispecie autonome di reato, ciascuna delle quali punita con la pena della reclusione non superiore, nel massimo a quattro anni, 2) che la circostanza aggravante contestata in relazione al delitto di cui al capo a) è a effetto comune, non comportando un aumento di pena superiore a un terzo, cosicché della stessa non bisogna tenere conto ai presenti fini, 3) che i reati di cui i capi b) e c) sono contravvenzioni, 4) che gli illeciti amministrativi di cui ai capi d) ed e) dipendono dal reato sub a), 4-1) l'art. 38 D.L.vo 231/2001, deve concludersi nel senso che, in relazione a tutti i fatti in rilievo, il P.M. avrebbe dovuto esercitare l'azione penale non con la richiesta di rinvio a giudizio, ma tramite citazione diretta a giudizio;

– quindi, in forza dell'art. 33 – sexies c.p.p., occorre trasmettere gli atti al P.M. in sede per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 c.p.p. (*Omissis*)

IL PERICOLO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE COLPOSO: FATTISPECIE AUTONOMA DI REATO O CIRCOSTANZA DEL REATO?

di Enrico Napoletano

SOMMARIO

1. L'ordinanza in commento. 2. La questione sul tappeto. 3. I criteri elaborati dalla dottrina e applicati in giurisprudenza. 4. Il pericolo di inquinamento o disastro ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o elemento circostanziale del delitto colposo?; 4.1. *La fattispecie al vaglio dei criteri "classici" di determinazione della natura giuridica*; 4.2) *Il criterio di specialità quale banco di prova della natura giuridica circostanziale del pericolo.*

1. L'ordinanza in commento

Con Ordinanza del 10 aprile 2019 il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.u.p.) del Tribunale di Teramo ha restituito gli atti della nota vicenda giudiziaria circa il pericolo di inquinamento ambientale colposo delle acque del Gran Sasso – previsto e punito all'art. 452-quinquies, comma 2 c.p. in relazione all'art. 452-bis c.p. – all'Ufficio della Procura della Repubblica per l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, a norma dell'art. 552 c.p.p.. Ciò in quanto – a detta del giudicante – in relazione al delitto in questione, "tanto il comma 1 quanto il comma 2 dell'art. 452-quinquies c.p. rappresentano due fattispecie autono-

me di reato – punita, ciascun di esse, con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a quattro anni – e non ipotesi circostanziali; a prescindere dalla costruzione della cornice edittale attraverso la diminuzione frazionaria delle pene stabilite per le corrispondenti ipotesi dolose, milita nel senso della natura di fattispecie autonome di reato la radicale diversità degli elementi costitutivi individuati dal legislatore, tanto sotto il profilo soggettivo – colpa in luogo del dolo, in entrambe le fattispecie disciplinate dalla norma – quanto sotto il profilo oggettivo – il pericolo, in luogo del danno, in relazione alla fattispecie di cui al comma 2".

2. La questione sul tappeto

Reato autonomo o circostanza del reato? Questa la domanda sollevata dall'Ufficio della Procura della Repubblica di Teramo al G.u.p. in merito al pericolo di inquinamento ambientale colposo, previsto e punito all'art. 452-quinquies, comma secondo del codice penale. Una domanda alla quale, la risposta fornita dal G.u.p. non convince pienamente.

L'art. 452-quinquies c.p., rubricato "Delitti colposi contro l'ambiente", al primo comma prevede che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi"; al secondo comma, poi, prevede che "se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

La norma delineata all'art. 452-quinquies c.p., letta nella sua interezza, non brilla certamente per chiarezza e solleva evidenti dubbi di compatibilità con il principio di legalità e di sufficiente determinatezza, ma non è certo questo il tema che qui si vuole approfondire (1). Ciò che qui interessa attiene al rapporto intercorrente tra il primo e il secondo comma della fattispecie in esame: e cioè, se il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale si pone come elemento circostanziale della fattispecie autonoma colposa, delineata al primo comma o se, invece, costituisce esso stesso un'autonoma fattispecie di reato.

La questione interpretativa della natura del pericolo e dei suoi rapporti strutturali con il reato-base colposo non va sottovalutata per gli evidenti effetti processuali che deriverebbero dall'accoglimento dell'una o dell'altra interpretazione e, pertanto, dobbiamo ricorrere ai criteri elaborati dalla dottrina penalistica (2), recepiti dalle Sezioni Unite Penali del 2002 (3) (circa il rapporto tra la truffa ex art. 640 c.p. e la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.) e, più di recente, del 2018 (4) (in merito al rapporto tra il reato di immigrazione clandestina ex art. 12, comma 1 e la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L.vo 25/07/1998, n. 286) per saperle individuare e classificare.

3. I criteri elaborati dalla dottrina e applicati in giurisprudenza

Come noto, nella maggior parte dei casi, la natura circostanziale di dati elementi di fattispecie risulta in maniera univoca dalla stessa formulazione legislativa – guardando al nomen juris della rubrica – mentre, talvolta, invece, non è chiaro se l'elemento in questione integri una circostanza, ovvero un elemento essenziale di una diversa e autonoma figura di reato. Tuttavia, la rubrica non è mai stata ritenuta indizio univoco e assoluto della voluntas legis. Altro indizio dello stesso genere è quello che si potrebbe chiamare di tipo topografico, perché valorizza la collocazione della norma: se la norma è formulata in un articolo separato, denoterebbe una fattispecie autonoma di reato; di contro, se è formulata nello stesso articolo che prevede il reato semplice denoterebbe una fattispecie circostanziale. Ma anche questo indizio non è probante, perché vi sono fattispecie formulate in articoli separati che, tuttavia, sono da classificarsi come circostanze aggravanti.

Per tracciare la distinzione tra circostanze del reato ed elementi costitutivi, allora, non si può prescindere, innanzitutto, dalla "considerazione della specifica funzione che le circostanze stesse assolvono: esse, lungi dal condizionare l'esistenza di un reato, si limitano a comportare una modificazione quantitativa (nel massimo o nel minimo) o qualitativa (pena di specie diversa) della pena edittale prevista per il reato semplice" (5). Il problema, però, permane, in quanto occorre ancora verificare quando un determinato elemento assolva la funzione predetta e non integri, invece, gli stessi elementi costitutivi del reato.

A questo proposito le Sezioni Unite del 2002, con Sentenza n. 26351 del 26 luglio 2002, chiamate a stabilire "se l'articolo 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) preveda una figura autonoma di reato ovvero una circostanza aggravante del reato di truffa", hanno fornito un utile contributo circa i criteri da adottare in questa operazione interpretativa. Innanzitutto, occorre guardare alla struttura del precetto o della sanzione. Il modo in cui il legislatore descrive gli elementi costitutivi della fattispecie può essere molto indicativo della volontà di qualificarli come circostanza o come reato autonomo. Si sostiene che "quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge, ci si trova in presenza di una circostanza aggravante"; di contro, "vi sono casi in cui un reato sicuramente autonomo è descritto solo per relationem". Altro criterio strutturale è dato dal modo di determinazione della pena: "in certi casi il legislatore determina la pena richiamando quella prevista in altra norma e applicando sulla stessa una variazione frazionaria in aumento o in diminuzione. Nonostante la determinazione per relationem possa far pensare alla configurazione di una circostanza, sono però frequenti i casi in cui è indubbia la previsione di uno autonomo reato"; in altri casi, invece, "il legislatore determina la pena modificandone la specie o mutando la cornice edittale rispetto alla pena di riferimento". Anche in questi casi in genere l'indizio non è univoco, perché, con siffatte variazioni del trattamento sanzionatorio, talvolta il legislatore ha inteso configurare una figura nuova di reato

e talaltra ha semplicemente previsto una circostanza c.d. autonoma o indipendente. Il criterio di tipo teleologico fornisce un'ulteriore indicazione del rapporto: "quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante". In tal senso si sono pronunciate numerose decisioni della Suprema Corte a Sezioni Unite Penali (6). Rilevato il carattere insoddisfacente o comunque non pienamente risolutivo degli indici sopra esaminati, le Sezioni Unite Penali proseguono facendo riferimento al principio di legalità canonizzato nell'art. 25, comma 2 della Costituzione e nell'art. 1 del codice penale: "quando si controverte intorno alla natura costitutiva o circostanziale di un determinato elemento della fattispecie, si controverte per ciò stesso circa l'esistenza nell'ordinamento di una particolare figura criminosa. Ma per il principio di legalità questa figura esiste nell'ordinamento solo se è «espressamente» prevista, ovverosia se è contemplata in modo certo e incontrovertibile: sicché ogni dubbio ermeneutico deve essere risolto contro la qualificazione autonoma e a favore della qualificazione circostanziale della fattispecie". Questa teoria, tuttavia, presta il fianco a diverse critiche: "il principio di legalità vale per il reato semplice come per il reato circostanziato; sicché, in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa, l'interprete dubbioso non potrebbe optare per una configurazione circostanziale invece che autonoma senza incidere ugualmente sul principio di legalità penale". Nello stesso ordine di idee, l'utilizzo del criterio sussidiario del favor rei, secondo cui "nei casi dubbi l'interprete dovrebbe qualificare la fattispecie come circostanziale, in quanto essa è più favorevole all'imputato, che in tal modo potrebbe godere dei benefici effetti del giudizio di bilanciamento tra circostanze". Ma nell'ordinamento penale, "il favor rei è un principio di accertamento del fatto addebitato all'imputato, è cioè soltanto un principio che regola l'applicazione della legge al caso concreto, non già un canone di interpretazione della legge stessa".

In assenza di indici sicuri forniti dallo stesso legislatore, la dottrina ha individuato un più sicuro criterio discretivo che fa leva sull'esigenza di un rapporto di specialità, dettato dall'art. 15 c.p. (7), tra l'ipotesi circostanziata e l'ipotesi semplice di reato: nel senso, precisamente, "che la prima deve porsi in relazione di specie a genere rispetto alla seconda, in quanto deve includerne tutti gli elementi con l'aggiunta di uno o più requisiti specializzanti" (8). Non a caso, le Sezioni Unite Penali, chiamate a stabilire "se (...) le fattispecie disciplinate dall'art. 12, comma 3, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo ovvero figure autonome di reato (...)", con sentenza n. 40982 del 21 giugno 2018 statuiscono che "in assenza di espresse indicazioni legislative, il canone principale di differenziazione per individuare la natura circostanziale o autonoma di una figura criminis è rappresentato dal criterio di specialità dettato dall'art. 15 c.p., in quanto gli elementi circostanziali si pongono in rapporto di species ad genus al cospetto della fattispecie base del reato, costituendone una specificazione".

4. Il pericolo di inquinamento o disastro ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o elemento circostanziale del delitto colposo?

4.1. *La fattispecie al vaglio dei criteri "classici" di determinazione della natura giuridica*

Seguendo le descritte coordinate normative, esaminiamo adesso il rapporto giuridico intercorrente tra il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, descritto al secondo comma dell'art. 452-quinquies c.p. e la fattispecie colposa di inquinamento o disastro ambientale, descritta al primo comma del citato articolo.

Innanzitutto, fra i primi indicatori della natura giuridica della norma vi rientra il nomen juris adottato dal legislatore, in cui la rubrica dell'art. 452-quinquies c.p. è intitolata "Delitti colposi contro l'ambiente". In questo caso il titolo della rubrica sembra indicare nettamente la volontà del legislatore di configurare la norma come fattispecie autonoma di reato. Al riguardo, però, occorre fare una duplice riflessione che circoscrive il perimetro della norma: la prima, i "delitti" cui si fa riferimento in rubrica sono esclusivamente quelli richiamati per relationem dal primo comma dell'art. 452-quinquies c.p.: e precisamente, l'inquinamento ambientale, ex art. 452-bis c.p., e il disastro ambientale, ex art. 452-quater c.p.; la seconda, che soltanto queste due fattispecie delittuose richiamate per relationem assumono dignità di fattispecie autonome di reato in quanto punite a titolo di colpa.

Dunque, la voluntas legis così ricostruita parrebbe essere quella di riconoscere quali fattispecie autonome di reato i soli delitti di inquinamento e disastro ambientale puniti a titolo colposo e non anche i pericoli colposamente arrecati, previsti al secondo comma, che costituirebbero, invece, una circostanza attenuante del reato-base colposo. Non a caso, il secondo comma dell'art. 452-quinquies c.p. non richiama direttamente i fatti descritti nelle corrispondenti fattispecie dolose di inquinamento e disastro ambientale – come avviene nel primo comma – ma si limita ad inserirsi nello schema del delitto colposo richiamando "i fatti di cui al primo comma". Laddove, invece, il Legislatore ha inteso dare dignità di autonoma fattispecie anche ai pericoli colposi, lo ha fatto espressamente: basti pensare – senza andare troppo lontano nella ricerca – alle fattispecie poste a tutela dell'incolumità pubblica di cui al Titolo VI del codice penale, rispettivamente agli artt. 449 c.p., rubricato "Delitti colposi di danno" e 450 c.p., rubricato "Delitti colposi di pericolo". Anche adottando il criterio topografico, la conclusione non cambia: il pericolo derivante dalla condotta colposa di inquinamento o disastro ambientale si inserisce al comma secondo dell'art. 452-quinquies c.p., legandosi inscindibilmente allo schema descrittivo della

fattispecie penale colposa descritta al primo comma, in virtù dell'espresso richiamo operato dal legislatore: "se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo". Dunque, anche il criterio topografico parrebbe denotare la natura circostanziale del secondo comma rispetto alla fattispecie penale incriminatrice base colposa, descritta al primo comma dell'art. 452-quinquies c.p..

Tuttavia, come già si è detto, tali criteri ancorché ci forniscono una prima indicazione necessaria non possono dirsi sufficienti per rispondere con certezza al quesito in discussione. Occorre, quindi, esaminare l'architettura della norma.

Le Sezioni Unite Penali del 2002 (9) sul punto hanno chiarito che "quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge, ci si trova in presenza di una circostanza aggravante"; tuttavia, vi sono anche casi in cui "un reato sicuramente autonomo è descritto solo per relationem". Dunque, il principio di diritto è chiaro e va esaminato disgiuntamente per il primo e il secondo comma dell'art. 452-quinquies c.p.: quanto al primo comma, la tecnica descrittiva del fatto tipico del delitto colposo avviene per relationem ai corrispondenti fatti tipici descrittivi delle fattispecie dolose di inquinamento e disastro ambientale: "i fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater". Il richiamo per relationem operato dal primo comma allo schema legale della fattispecie dolosa – definita in tutti i suoi elementi essenziali, sia oggettivi sia soggettivi – fa sì che ne recepisce la descrizione della condotta punita e delle sue modalità offensive al medesimo bene giuridico protetto, mutandone il profilo soggettivo di colpevolezza. Cosicché, la fattispecie derivante dal richiamo per relationem costituisce inequivocabilmente una fattispecie autonoma colposa, che presenta tutti gli elementi essenziali del fatto-reato. Diverso è, invece, per il secondo comma dell'art. 452-quinquies c.p.: qui il richiamo non è ai fatti descrittivi delle fattispecie dolose ma è interno alla norma stessa, attraverso un rinvio al fatto-reato colposo di cui al primo comma. Non vi è, dunque, il recepimento nel secondo comma degli elementi tipici delle corrispondenti fattispecie colpose ma, al contrario, si inserisce nello schema legale del reato colposo aggiungendo uno e soltanto un elemento sul piano della portata offensiva della condotta, che è la situazione di pericolo: non a caso il legislatore ha usato le parole "se dai fatti di cui al primo comma deriva il pericolo". Ciò significa che il pericolo si inserisce nella descrizione del reato base colposo, già definito al primo comma, come elemento circostanziale della condotta e non opera, invece, un richiamo al suo interno che denoterebbe invece una fattispecie autonoma.

Non appare decisivo ai fini della determinazione della natura giuridica della fattispecie, il riferimento al modo di determinazione della pena: non sono infrequenti, infatti, casi in cui la determinazione della pena per relationem ad altra norma, applicando sulla stessa una variazione frazionaria in diminuzione, possa far pensare alla configurazione ora di una circostanza ora di un autonomo reato.

Ricorrendo, invece, al criterio teleologico – secondo cui siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento – non v'è dubbio che il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all'art. 452-quinquies c.p. è certamente l'Ambiente, sia nel primo sia nel secondo comma.

4.2. *Il criterio di specialità quale banco di prova della natura giuridica circostanziale del pericolo*

I criteri finora utilizzati sembrano delineare il pericolo come fattispecie circostanziale del reato colposo e non già fattispecie autonoma di reato. Non resta a questo punto che trovare conferma o smentita ricorrendo al criterio più affidabile prodotto dalla dottrina e applicato anche dalle più recenti Sezioni Unite Penali del 2018 (10): il criterio di specialità.

Innanzitutto, nel caso del delitto colposo di cui all'art. 452-quinquies, comma 1 c.p. – come detto – la fattispecie è descritta attraverso il rinvio per relationem al fatto-reato previsto nell'art. 452-bis c.p., per l'inquinamento ambientale, e nell'art. 452-quater c.p., per il disastro ambientale, senza l'integrazione di alcun elemento ulteriore sul piano della tipicità, trasformandolo da doloso a colposo. Una siffatta struttura indica la chiara volontà del legislatore di configurare soltanto il primo comma come fattispecie autonoma di reato colposo di inquinamento o disastro ambientale. Ciò in quanto, la tecnica descrittiva adoperata, se da una parte richiama il fatto tipico del reato doloso senza introdurre elementi specializzanti, dall'altra introduce anche una variazione nell'elemento soggettivo, che è essenziale nella struttura del reato medesimo, trasformandolo da fattispecie dolosa a fattispecie colposa.

Diverso è, invece, il rapporto tra il secondo comma e il primo comma dell'art. 452-quinquies c.p.: perché, a dispetto di quanto parte della dottrina sostiene, il secondo comma effettua un richiamo per relationem "ai fatti di cui al primo comma" – ossia ai fatti di inquinamento o disastro ambientale colposo – e non già ai fatti di reato descritti nelle fattispecie dolose di cui agli artt. 452-bis e quater c.p.. Ciò è significativo ai fini della determinazione del rapporto di specialità in quanto deve essere condotto tra il secondo e il primo comma dell'art. 452-quinquies e non anche con le fattispecie dolose descrittive del fatto tipico; e la ragione è chiara: il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale non è previsto per le fattispecie dolose, per le quali la soglia di rilevanza penale è anticipata nelle sole forme del tentativo punibile ex art. 56 c.p. Il pericolo è, dunque, elemento di valutazione unicamente con riferimento alla fattispecie autonoma colposa di cui al primo comma dell'art. 452-quinquies c.p.. Cosicché, nel caso dell'art. 452-quinquies, comma 2 c.p. la fattispecie è descritta attraverso

il rinvio per relationem al fatto di reato colposo previsto nel primo comma con l'integrazione di un elemento ulteriore rappresentato dalla situazione di pericolo "derivante" dalla "commissione" colposa di un fatto di inquinamento o di disastro ambientale, senza peraltro mutare l'elemento soggettivo della fattispecie. Una siffatta struttura indica la chiara volontà del legislatore di configurare il secondo comma come circostanza attenuante del delitto colposo. Infatti, se da una parte la norma richiama il fatto tipico del reato colposo senza mutare l'elemento soggettivo del reato, dall'altra introduce un elemento specializzante che rappresenta la situazione di pericolo come conseguenza causale della "commissione di un fatto" di inquinamento o disastro. Se le parole hanno un senso – e lo hanno – la terminologia adoperata dal legislatore indica il punto esatto in cui il pericolo assume rilevanza specializzante rispetto alla fattispecie di reato-base: la condotta tipica colposa, immutata nel suo nucleo di elementi essenziali propri del delitto di inquinamento o disastro ambientale, ma con l'aggiunta dell'elemento specializzante che questa non deve raggiungere la soglia di lesività del bene ma di quella di mera esposizione a pericolo. Tale interpretazione è ulteriormente confermata se consideriamo il significato teleologico della norma, posta a presidio del medesimo bene giuridico sia nelle ipotesi del primo che del secondo comma.

Gli elementi strutturali, essenziali della condotta enucleata nel primo comma, non mutano nel secondo comma ed il fatto-base risulta integrato "per aggiunta" esclusivamente attraverso l'inserimento di un dato specializzante: il pericolo derivante dalla commissione di un fatto colposo. Rispetto alla fattispecie base colposa, quella del secondo comma, quindi, si pone in rapporto di specialità per aggiunta con riferimento ai nuclei fattuali indicati che attenuano la lesività della condotta base, con conseguente previsione di un trattamento sanzionatorio di minor asprezza: una tecnica di incriminazione che, con l'aggiunta della situazione di pericolo nella descrizione del fatto tipico del reato di base, immutato nei suoi elementi essenziali, ne delimita il disvalore penale circoscrivendolo alla soglia dell'esposizione a pericolo e si proietta sul piano soggettivo. Come noto, infatti, "i casi statisticamente più frequenti sono quelli di colpa incosciente, che si ha quando il soggetto non si rende conto di potere con il proprio comportamento ledere o porre in pericolo beni giuridici altrui. In questi casi il rimprovero che si muove al soggetto è di non aver prestato sufficiente attenzione alla situazione pericolosa" (11).

In altri termini, è propria la struttura della fattispecie penale di cui all'art. 452-quinquies, comma 2 c.p., definita da un lato attraverso il richiamo degli elementi essenziali del delitto di inquinamento ambientale colposo di cui al primo comma, che a sua volta risulta dal richiamo espresso allo schema legale dell'art. 452-bis c.p. (la "compromissione" o il "deterioramento" "abusivi", "significativi" e "misurabili" delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna), o del delitto di disastro ambientale colposo, risultante dal richiamo operato all'art. 452-quater c.p. (la condotta "abusiva" che determini un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e solo con provvedimenti eccezionali; nonché l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo) e dall'altro con l'introduzione di un elemento specifico (la situazione di pericolo "derivante" dalla "commissione" dei fatti colposi) che è estraneo alla struttura essenziale dei delitti colposi di cui al primo comma, a denotare la inequivoca volontà legislativa di configurare una circostanza attenuante e non un diverso titolo di reato.

La descrizione della fattispecie, insomma, non muta gli elementi essenziali dei delitti colposi, né quelli materiali né quelli psicologici. Tra reato-base colposo, ex art. 452-quinquies, comma 1 c.p., e reato circostanziato, ex art. 452-quinquies, comma 2 c.p., intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un elemento circostanziale che opera sul piano soggettivo della fattispecie colposa.

NOTE

(1) Così, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, Parte Generale, VIII ed., Bologna, 2018, 85 e ss.: "Il principio di legalità sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza, se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato: appartiene alla stessa ragione ispiratrice del principio di legalità l'esigenza della tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale". Il ruolo centrale del principio di tassatività emerge ancor di più su di un terreno dove è in giuoco la stessa efficacia del sistema penale: "la determinatezza della fattispecie incriminatrice rappresenta una condizione indispensabile perché la norma possa efficacemente fungere da guida del comportamento del cittadino che per vedersi rimproverato un reato, dovrebbe essere messo nelle condizioni di conoscere perfettamente e prima di porre in atto la sua condotta, il contenuto e il significato della relativa incriminazione onde poter orientare secondo legge le proprie azioni".

(2) Si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit..

(3) Cass. pen., sez. un., 26 luglio 2002 (c.c. 26 giugno 2002), n. 26351.

(4) Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982.

(5) Così, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 437.

(6) Così, Cass. pen., sez. un. 11699/82, dep. 26 novembre 1982, G., rv. 156405; Cass. pen., Sezioni Unite 9148/91, dep. 12 settembre 1991, P., rv. 187930; Cass. pen., sez. un. 119/97, dep. 8 gennaio 1998, D., rv. 209126.

(7) Per un approfondimento, si veda FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 717.

(8) Si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 438; cfr. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto penale*, Parte Generale, XVI ed., Milano, 2003 pag. 399.

(9) Cass. pen., sez. un., 26 luglio 2002 (c.c. 26 giugno 2002), n. 26351.

(10) Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 40982.

(11) Si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., 599.